

Roma, 22 Giugno 2017
prot.U/127/2017

AL SIG.
DIRIGENTE UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI ARENZANO (GE)

AL SIG COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI ARENZANO (GE)

e.p.c.

SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

Segnalazione presunto trattenimento abusivo presso il pubblico esercizio "***" sito nel Comune di Arenzano (GE) - Diffida ad adempiere art. 328 c.p. - Richiesta di accesso agli atti ex decreto legislativo n. 97/2016 F.O.I.A. e artt. 22 e segg. legge n. 241/90**

I sottoscritti:

Sig. Maurizio Pasca nella qualità di Presidente del SILB-FIPE (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) con sede in Roma - Piazza G.G. Belli n. 2;

Sig. Scagliola Giampaolo nella sua qualità di Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo SILB-FIPE come da delega in calce, espongono quanto segue

PREMESSO CHE

1. Presso il pubblico esercizio denominato "*****" sito nel Comune di Arenzano (GE) in ***** è stata pubblicizzata mediante Facebook per la sera del 24 Giugno dalle ore 19,00 l'organizzazione di un trattenimento danzante.
2. Da quanto è dato evincere dall'allegato materiale pubblicitario, sarebbero stati predisposti nel suddetto locale appositi spazi e strutture (impianto luci, impianto di amplificazione sonora, spazio per il ballo, postazione D.J. o musica dal vivo, ecc.);

3. In occasione di detti trattenimenti può presumersi che nell'esercizio affluiranno centinaia di persone, anche con possibile aumento dei prezzi abituali delle consumazioni e dei pasti e/o addirittura con pagamento di un biglietto di ingresso;

4. Sembrerebbe, da notizie pervenute e/o assunte in via informale, che il suddetto locale non sia stato oggetto delle procedure di accertamento in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 80 del TULPS e 141 regolamento TULPS e che il medesimo esercizio sia sprovvisto del titolo autorizzatorio per i trattenimenti danzanti di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

VISTO CHE

la sopra descritta manifestazione, ove effettivamente svolta illegalmente, porrebbe in grave pericolo i beni della sicurezza e della incolumità pubblica e - **che con una circolare del Ministero dell'Interno in seguito ai recenti fatti di Torino, sono state appena emanate nuove e rigorose disposizioni per "governo delle pubbliche manifestazioni" e precisamente dispositivi e misure strutturali a salvaguardi dell'incolumità delle persone in presenza di eventi di carattere culturale, musicali e di intrattenimento anche in assenza di attività danzante con prevedibile elevato afflusso di persone**

EVIDENZIATO CHE

Dovranno essere accertate delle imprescindibili condizioni di sicurezza quali l'indicazione della capienza nelle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile, percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, piani di emergenza suddivisi in settori dell'area di affollamento spazi di soccorso, presenza di impianti di diffusione sonora per gli avvisi al pubblico e quanto altro previsto nelle misure di "Safety" che la Prefettura intenderà adottare

CONSIDERATO CHE

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra l'altro con la circolare n. 559/C10178.12000.A (20) del 20 giugno 1996, ha statuito che configurano un locale di pubblico spettacolo, soggetto quindi alle procedure di accertamento dei requisiti in materia di sicurezza e di agibilità previsti dagli artt. 80 del T.U.L.P.S. e dell'art. 141 Regolamento TULPS, gli esercizi pubblici dove siano organizzati, anche occasionalmente, trattenimenti danzanti con aumento del prezzo delle consumazioni e/o apprestamento di strutture appositamente destinate al ballo (cfr. anche *Cass. Pen., Sez. I, 1-12-1995, in Cass. Pen. 1997, n. 1331; Cass. Pen. Sez. I, 19/11/1999, n.383, in Cass. Pen., 200 n. 3127*);

il decreto legge n. 91 del 2013, convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli artt. 68 e 69 TULPS ed introdotto lo strumento della SCIA per l'ottenimento dell'autorizzazione alla celebrazione di eventi con presenze fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 ma

ha comunque mantenuto fermo il disposto di cui all'art. 80 del TULPS, ai sensi del quale: *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*;

dal combinato disposto delle citate norme (artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.) emerge chiaramente come, anche nei casi in cui è prevista la SCIA per l'esercizio dell'attività, è comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato sia stato sottoposto alle procedure di attestazione / verifica di sicurezza previste dall'art. 80 TULPS e dall'art. 141 Regolamento TULPS;

L'art. 141 comma II del Regolamento di esecuzione del TULPS, da ultimo modificato con decreto legislativo n. 222/2016 dispone.: *“per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone , il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto.*

Anche, e soprattutto, relativamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la Commissione di Vigilanza - ai sensi dell'art.141, comma 1 lettera e), del Regolamento d'esecuzione del TULPS R.D. n. 635/40 - ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

RITENUTO CHE

L'attività di pubblico spettacolo e trattenimento compiuta in spregio alle vigenti disposizioni - cioè in difetto delle procedure in materia di sicurezza ex art. 80 TULPS e art. 141 Regolamento TULPS, e in difetto del titolo autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS - configura, rispettivamente, la violazione dell'art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento) e dell'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza);

in particolare, l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti senza la licenza (o SCIA sostitutiva ove prevista) ex art. 68 del T.U.L.P.S. comporta la violazione dell'**art. 666 del c.p.**, così come modificato dall'art. Dlg.vo n. 507 del 30/12/1999, che nel prevedere la sanzione pecuniaria da 258,00 Euro a 1.549 euro a carico dei responsabili, così recita: *“è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività (per esempio bar, pub o*

ristorante ecc.) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (art. 666 c.p., 4 comma);

altresì, l'organizzazione di spettacoli e/o intrattenimenti in violazione delle procedure di verifica / attestazione in materia di sicurezza e agibilità previste dall'art. 80 del TULPS e art. 141 regolamento TULPS - e/o in assenza del certificato di prevenzione incendi ove previsto - comporta la violazione da parte dei responsabili dell'**art. 681 c.p.** (aperture abusive di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento): "*chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni delle Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore ad Euro 103*";

la Suprema Corte di Cassazione è rigorosa allorché afferma che "il precetto di cui all'art. 681 del c.p. è rivolto a chiunque, anche occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica" (Cass. sez. I, 1° dicembre 1995, imp. Paoletti);

se l'attività illecita viene poi svolta in un pubblico esercizio munito di differente titolo autorizzativo per la sola somministrazione, deve altresì essere disposta dal competente funzionario comunale, in sede amministrativa, la sospensione dell'attività autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per abuso del titolo autorizzativo nonché adottata l'ordinanza di immediata e definitiva cessazione dei trattenimenti abusivi;

è altresì importante rilevare la possibile responsabilità dei PR all'interno dei locali. Ci si riferisce al PR professionista che è pienamente coinvolto nella gestione dell'attività, al punto da essere inserito sia nella pubblicità (solitamente nelle info-line) che nella gestione diretta delle serate: i PR professionisti, infatti, si occupano della organizzazione degli eventi partecipando alla divisione degli utili degli stessi.

Trattandosi di soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dell'evento "abusivo" questi, in concorso con il responsabile dell'evento/titolare del locale in cui si tiene il sopradetto evento, possono rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 666 del c.p. e del reato di cui all'art. 681 del c.p. Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato l'istante anche in considerazione della funzione di tutela svolta dall'Associazione SILB-FIPE la quale ha, tra i principali scopi statuari, quello di contrastare l'organizzazione abusiva e/o comunque illecita di attività di intrattenimento musicale e/o danzante con danno ai regolari organizzatori di attività di pubblico spettacolo

CHIEDONO che le intestate Autorità

- a) **effettivo** con la massima urgenza ogni opportuno accertamento per stabilire se sussistano tutti i presupposti e le condizioni di legge per il regolare svolgimento dell'evento / trattenimento in oggetto;
- b) **impediscono** lo svolgimento della manifestazione – ove effettivamente facciano difetto i presupposti e le condizioni di legge per il suo svolgimento – e ciò a tutela della legalità e in particolare del bene primario della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per assicurare doverosa tutela agli esercizi regolarmente autorizzati.
- c) **adottino** tutte le conseguenti iniziative volte ad impedire non solo lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi ma anche che vengano sanzionati i responsabili dell'iniziativa in ogni competente sede.

Gli istanti, altresì

RICORDANO e SEGNALANO

che, ai sensi dell'art 328 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che , per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che, comunque fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

La presente è da intendersi quale

RICHIESTA / DIFFIDA

ad adempiere a quanto innanzi richiesto, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono, con il logico corollario che il reato si “consuma” quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

La Corte di Cassazione, Sezione V1, sentenza n. 42610/2015 (udienza 6/10/2015-Pres. Agro Antonio) ha ribadito che in tema di delitto di omissione di atti di ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice.

La fattispecie di cui all'art.328, comma 2 c.p. incrimina non tanto l'omissione dell'atto richiesto, quanto la mancata indicazione del ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall'istanza di chi abbia interesse.

CHIEDONO ALTRESI' ESPRESSAMENTE

ai sensi del decreto legislativo n. 97/2016 introduttivo del F.O.I.A. e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e seguenti, di avere accesso agli atti del procedimento che a seguito del presente atto si instaura nella competente sede amministrativa comunale, inclusi tutti gli atti di verifica / controllo effettuati ed i relativi provvedimenti adottati, facendo espressamente avviso che decorsi 30 giorni dal ricevimento si intende configurato il silenzio-accoglimento sulla presente istanza di accesso ai sensi del F.O.I.A. di cui al decreto legislativo n. 97/2016 e gli scriventi esigeranno l'immediato rilascio di copia degli atti tutti di cui innanzi.

SI ALLEGA: materiale pubblicitario dell'evento oggetto di segnalazione.

Distinti saluti.

Il Presidente
Maurizio Pasca

Coordinatore Nazionale Commissione Abusivismo
Giampaolo Scagliola



Io sottoscritto Sig. Maurizio Pasca nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della SILB - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo - delego il Sig. Giampaolo Scagliola, nella qualità di Coordinatore Nazionale della Commissione Abusivismo, nato a Genova ed ivi residente - a promuovere ogni azione ed iniziativa che si riterrà opportuna a tutela delle imprese autorizzate.

Sig. Maurizio Pasca *n.q.*

